

Quanto dura il protesto di una cambiale?

13 Gennaio 2021 | Autore: Daniele Nuzzolese



Protesto cambiario: inserimento nel registro informatico, durata e cancellazione. Le procedure per estinguere un debito cambiario prima del termine dei cinque anni previsto dalla legge.

In tempi di ristrettezze economiche, i debitori sono soliti fare appello a titoli che permettano loro di rimandare in un secondo momento la riscossione del credito. Tra i titoli più usati vi sono le cambiali, emesse da coloro che contano di poter saldare il debito quando saranno in condizioni finanziarie favorevoli. Nel caso in cui tale previsione dovesse sfortunatamente non avverarsi, il debitore rischia il protesto, ossia l'atto pubblico col quale s'informa la comunità economica che l'obbligato è venuto meno al pagamento. Se quanto detto finora ti suona familiare, probabilmente stai vivendo una situazione del genere e, pertanto, ti sarai chiesto quanto dura il protesto di una cambiale.

Ci teniamo subito a dirti che, dal 1955 a oggi, sono state emesse diverse norme che disciplinano la durata del protesto ed è per questo che, in giro, potresti aver trovato un po' di confusione. In questo articolo, abbiamo fatto chiarezza sull'argomento e vogliamo spiegarti in modo semplice quanto dura il protesto e come puoi fare per cancellarlo.

## Indice

- [1 Cos'è il registro informatico dei protesti?](#)
- [2 La durata di un protesto cambiario](#)
- [3 La cancellazione per pagamento](#)
  - [3.1 Pagamento entro i 12 mesi dalla levata del protesto](#)
  - [3.2 Pagamento oltre il termine dei 12 mesi dalla levata del protesto](#)
- [4 La cancellazione per decorso del termine](#)

Cos'è il registro informatico dei protesti?

Per capire quanto dura il protesto di una cambiale, il lettore dovrà prima prendere dimestichezza con un termine che ricorrerà spesso all'interno di questo articolo: il registro informatico dei protesti. Si tratta di un database informatico nato nel 2000 [1] in sostituzione del precedente sistema cartaceo [2]. Al suo interno, vengono inserite le generalità della persona, fisica o giuridica, che in seguito all'inadempienza di un titolo di credito (cambiali o assegni), risulta protestato.

Una volta inserito all'interno di tale registro, il protestato viene investito di una cattiva reputazione creditizia. In questo modo, s'intende tutelare i soggetti economici che, potenzialmente, potrebbero essere contattati dal cattivo debitore per accedere a prestiti o altre forme di finanziamento.

Il database in questione viene aggiornato mensilmente dalle Camere di commercio ed è liberamente consultabile online.

### La durata di un protesto cambiario

Dopo aver visto cos'è il registro elettronico, possiamo addentrarci nello spinoso tema della durata di un protesto cambiario.

Per legge, il protesto cambiario può durare al massimo cinque anni [3]. Alla scadenza di questo termine, il nominativo del protestato viene automaticamente rimosso dal registro informatico. Fermo restando che, qualora il debitore saldasse l'obbligo cambiario dopo l'avvio del protesto, questo cesserebbe di esistere.

A questo punto, possiamo vedere più dettagliatamente quando un titolo di credito insoluto sparisce dall'elenco ufficiale dei protesti cambiari.

Ebbene, le normative in materia prevedono due modi per cancellare la cambiale protestata dal suddetto registro:

- la cancellazione per pagamento;
- la cancellazione per decorso di termine.

Entrambe le procedure annullano lo *status* di protestato, ma si differenziano - e anche notevolmente - l'una dall'altra. Per questo motivo, occorre analizzarle una per volta.

### La cancellazione per pagamento

Come abbiamo già detto, il protesto di una cambiale dura fino a quando il debitore non adempie all'estinzione del debito. Una volta saldata la cambiale, prende avvio l'iter per la cancellazione del protestato dal registro informatico.

A tal proposito, l'ordinamento giuridico italiano indica due diverse modalità di cancellazione, a seconda che il protestato:

- paghi entro i 12 mesi dal momento della levata del protesto;
- paghi dopo un anno dal momento della levata del protesto.

Prima di vedere cosa deve fare il protestato per cancellarsi dal registro informatico, bisogna chiarire cosa significa levata del protesto. Si chiama in questo modo l'atto giudiziario mediante il quale un pubblico ufficiale attesta il mancato pagamento o la mancata accettazione della cambiale.

Per dirla in modo più semplice, la levata del protesto rappresenta il momento in cui il notaio o l'ufficiale giudiziario (e, in loro assenza, un segretario comunale) verificano la persistenza del debito.

#### Pagamento entro i 12 mesi dalla levata del protesto

La cancellazione immediata dal registro informatico avviene quando il debitore paga il titolo di credito entro il termine di un anno dall'inizio del protesto [4]. Oltre all'ammontare del debito cambiario, il soggetto protestato deve far fronte a tutta una serie di spese accessorie. Queste, nello specifico, possono essere:

- gli interessi maturati;
- le spese per il protesto;
- gli oneri connessi al precetto e al processo esecutivo.

Le spese indicate al punto 3 sono presenti solo nel caso in cui il creditore abbia avviato le procedure per tutelare la propria posizione nei confronti del debitore. In tal caso, il debitore si vedrà consegnare l'atto di precetto, ossia l'intimazione di pagamento che precede il processo esecutivo vero e proprio, cioè il pignoramento.

#### Pagamento oltre il termine dei 12 mesi dalla levata del protesto

Se l'estinzione del titolo di credito avviene dopo 12 mesi dall'accertamento del mancato pagamento o mancata accettazione della cambiale, la cancellazione del titolo di credito avviene al termine di un percorso più complesso rispetto al precedente [5].

Tale complessità deriva dalla necessità di presentare una richiesta pubblica al Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Questa domanda prende il nome di istanza di cancellazione per avvenuta riabilitazione.

Un nome complesso all'interno del quale si trova il riferimento alla reintegrazione del soggetto interessato. Infatti, questo documento permette l'eliminazione del nominativo dal registro dei protesti.

Per ottenere questa istanza, il protestato deve fare richiesta al presidente del tribunale competente per territorio, che la rilascia previo controllo. Di quali controlli si tratta?

Il presidente attesta che effettivamente sia stata pagata l'obbligazione e che, nel corso dei 12 mesi successivi all'ultimo accertamento, verso il richiedente non siano stati elevati altri protesti. Nel caso in cui i controlli diano esito positivo, il presidente del tribunale rilascia la riabilitazione in tempi brevi, circa 20 giorni.

In caso di riscontri negativi, invece, il debitore può fare reclamo alla Corte di appello entro 10 giorni dalla data di comunicazione del diniego.

Una volta ottenuta la riabilitazione, come dicevamo, essa va inoltrata alla Camera di commercio, corredata:

- del titolo di credito saldato;
- dell'atto del protesto, ovvero dalla dichiarazione di rifiuto del pagamento;
- del versamento che attesti il pagamento degli oneri dovuti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In seguito alla presentazione di questa domanda, il titolo protestato viene cancellato dal registro informatico, anche se il saldo è avvenuto dopo 12 mesi dalla levata del protesto.

Proviamo a spiegare meglio questa procedura con un esempio pratico.

Il 6 novembre del 2016, Tizio ha emesso una cambiale in favore di Caio, suo creditore, con scadenza stabilita e fissata in data 30 settembre 2017. Al raggiungimento della scadenza, però, Tizio non riesce a saldare il debito e così Caio, il primo ottobre dello stesso anno, si reca presso l'Ufficiale Giudiziario per levare un protesto nei confronti del suo debitore. A fine mese, l'Ufficiale incaricato trasmette alla locale Camera di

commercio i nominativi dei protestati per far aggiornare il registro informatico nazionale.

Tizio riesce a saldare il suo debito soltanto il 30 novembre del 2019. Essendo trascorsi più di 12 mesi dall'elevazione del protesto nei suoi confronti, per poter essere cancellato dal registro informatico, Tizio chiede la riabilitazione al presidente del tribunale della sua città. Questi, dopo aver verificato che nei confronti di Tizio non pendono altri protesti, concede la reintegrazione.

Per essere cancellato dal registro dei protesti, l'ormai ex cattivo debitore non dovrà far altro che girare l'istanza alla locale Camera di commercio.

### La cancellazione per decorso del termine

Se il debitore non procede al saldo del debito, il protesto di una cambiale dura cinque anni [6]. Al termine di questo lasso temporale, il titolo di credito non assolto e precedentemente inserito nel registro informatico viene cancellato automaticamente.

Il lettore, a questo punto, potrebbe chiedersi se conviene attendere cinque anni per vedere estinguersi l'etichetta di protestato. Una domanda più che lecita, ma che non può trovare risposta univoca, vista la quantità di sfumature che differenzia i singoli casi.

Tuttavia, si deve tener presente delle conseguenze oggettive che scaturiscono dopo il protesto.

Per cominciare, il protesto è soggetto a pubblicità. Questo significa che tutti i soggetti economici possono consultare il registro elettronico. Pertanto, per il cattivo pagatore risulta pressoché impossibile accedere a crediti (mutui bancari, finanziamenti, etc.).

Inoltre, il debitore protestato non può nemmeno stipulare con una banca un contratto per avere una carta di credito e questo finisce col limitare molto la vita del protestato.

Infine, è vero che una cambiale protestata può durare al massimo cinque anni, ma è altrettanto vero che, decorsi questi anni, non si estingue il debito, ma solo il protesto. Infatti, il creditore potrà comunque intraprendere tutte le azioni legali possibili per recuperare quanto gli spetta.

di Daniele Nuzzolese

note

[1] Art. 1 co. 2 L. n. 235/2000.

[2] L. n. 77/1955.

[3] Art. 4 L. n. 235/2000.

[4] Art. 4 L. n. 77/1955.

[5] *ibidem*.

[6] Art. 4 co. 1 L. n. 235/2000.

( da [www.laleggepertutti.it](http://www.laleggepertutti.it) )